



PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Provinciale nelle sedute del 24 settembre e 9 ottobre 2002 con deliberazioni nn.43 e 51.

Modificato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 15 settembre 2004 con deliberazione n. 47.

PARTE I: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi Fondamentali

1. La Provincia di Mantova è l'ente di autogoverno della comunità locale.

Cura gli interessi e promuove lo sviluppo sostenibile del proprio territorio nel prioritario rispetto dell'ambiente, coi propri valori, vocazioni e costumi, nel rispetto della persona, delle sue fondamentali libertà civili, economiche, politiche e religiose, del suo ruolo prioritario nell'organizzazione istituzionale e sociale, in conformità ai principi costituzionali, comunitari, europei e sovranazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovendo la cooperazione fra i popoli e riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle genti.

2. La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. La Provincia ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e diretta; alla distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa; alla separazione fra responsabilità politica e gestionale; alla collaborazione con soggetti pubblici e privati; all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa.

5. La Provincia riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali. Informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

6. La Provincia riconosce e valorizza il pluralismo associativo, assumendolo come principio ispiratore della propria attività amministrativa.

La Provincia si avvale altresì, nell'attuazione delle scelte amministrative, degli apporti di partiti, sindacati, associazioni cooperativistiche, organizzazioni di categoria, istituzioni ed organizzazioni culturali e sociali. Valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni di volontariato, cooperativistiche

senza speculazione privata.

7. L'appartenenza a partiti, sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione nè motivo di privilegio e di discriminazione, al fine del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'Amministrazione Provinciale in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Art. 2

Principi ispiratori

1. La Provincia di Mantova nell'esercizio delle funzioni previste nell'articolo precedente e nel perseguimento degli interessi della propria comunità ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di pace, di solidarietà, promuovendo lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale.

2. La Provincia di Mantova, richiamandosi al principio di sussidiarietà svolge la propria azione nel pieno rispetto dell'autonomia delle comunità locali in un processo di trasformazione federale dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

3. In particolare :

- promuove un equilibrato sviluppo del territorio, tutela e valorizza le risorse ambientali e naturali;
- valorizza e tutela le risorse culturali presenti sul territorio;
- promuove e concorre alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale con riferimento particolare ai soggetti più deboli;
- concorre, attraverso i propri programmi, alla promozione di azioni positive per garantire l'uguaglianza di diritti e favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini, secondo i principi delle direttive e degli indirizzi della Comunità Europea in materia di parità;
- promuove lo sviluppo del territorio, tenendo conto del benessere dei bambini e delle bambine;
- promuove interventi atti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati. A coloro i quali ottengono la residenza è assicurato l'esercizio dei diritti di partecipazione.
- riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Art. 3

Circoscrizione provinciale

1: "La Provincia di Mantova comprende la popolazione ed il territorio dei seguenti Comuni: Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco Po, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redonesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, S.Benedetto Po, S.Giacomo delle Segnate, S.Giorgio di Mantova, S.Giovanni del Dosso, S.Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana.

2.La Provincia ha sede nel comune capoluogo.

Art.4

Gonfalone e Stemma

1. La Provincia ha propri stemma e gonfalone adottati ed approvati nei modi di legge.

2. Lo stemma della Provincia è troncato, semipartito e reca lo stemma della città di Mantova nel campo, lo stemma della città di Bozzolo a sinistra e lo stemma della città di Castiglione delle Stiviere a destra.

E' circondato da una corona di fronde di quercia e di alloro con nastri, sostenuta da pigne ed è sormontato da una corona con rami intrecciati di quercia e di alloro.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di altri enti od associazioni, con autorizzazione della Giunta Provinciale.

4. La Provincia di Mantova ha un proprio sigillo recante lo stemma approvato a norma di legge.

5. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

Art. 5

Pari opportunità

1. La Provincia attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo esercizio dei diritti della persona.

Art.6

Metodi operativi

1. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione secondo la previsione dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. In collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, ne promuove e coordina l'attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori di propria competenza.

2. La Provincia promuove, altresì, ogni forma di collaborazione con la Regione Lombardia, lo Stato, la Camera di Commercio, l'Università ed altri Enti Pubblici e di Diritto Pubblico, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali, nonché rapporti con Enti ed Organizzazioni Private.

3. Informa la propria attività alla distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli Organi di governo e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuite ai Dirigenti degli Uffici e dei Servizi.

4. Realizza la propria organizzazione secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità gestionale.

5. Favorisce la partecipazione della Comunità provinciale alla formazione, attuazione e controllo delle proprie attività, con il metodo della concertazione.

6. Informa la propria azione amministrativa ai criteri della trasparenza amministrativa, anche al fine di impedire ogni possibile infiltrazione di carattere mafioso e criminale, provvedendo altresì ad assicurare, con idonei strumenti, la più ampia ed imparziale informazione.

7. Promuove rapporti con Enti Locali di altri Paesi, in particolare dell'Unione Europea, per il migliore esercizio dei propri compiti e funzioni.

8. Utilizza, nell'ambito delle proprie competenze, gli strumenti più adeguati per avviare interventi concreti di cooperazione, anche a sostegno di interventi di solidarietà nazionale ed Internazionale.

Art.7

Compiti di programmazione

1. La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:

- a) rappresenta il punto di coordinamento per i Comuni ai fini della programmazione

economica, territoriale, culturale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone e adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

3. La Legge Regionale indica i criteri per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province.

Art.8

Collaborazione con altre Province

1. La Provincia, al fine di favorire processi di integrazione fra zone di sua competenza e zone ricadenti nel territorio di Province limitrofe che richiedano un coinvolgimento unitario in processi di riassetto economico e territoriale, può stipulare convenzioni e accordi di programma.

Può stipulare accordi o convenzioni anche con altre Province interessate per l'attivazione di forme di cooperazione e coordinamento.

2. Le forme di collaborazione e di coordinamento sono volte in particolare alla formazione di atti di programmazione e di sviluppo, nonché, alla realizzazione di opere ed all'erogazione di servizi in comune, nelle forme previste dai successivi art.49 - 50 e 51.

3. In armonia con l'idea di unità dell'Europa intrattiene rapporti culturali e sociali con province di altre nazioni.

Art.9

Collaborazione con i Comuni

1. La Provincia collabora con i Comuni e attiva gli strumenti idonei a favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo della loro azione, riferendosi anche a zone che presentino caratteri di omogeneità.

2). A tale scopo, la Provincia, in particolare:

a) promuove assemblee dei rappresentanti dei Comuni e degli ambiti territoriali per il coordinamento degli strumenti programmatici di settore;

b) formula, in collaborazione con i Comuni, programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, provvedendo direttamente alla loro realizzazione, oppure coordinando e, se del caso, incentivando, con risorse proprie, gli interventi attuativi comunali;

c) istituisce, nell'ambito dei propri servizi, strutture di collegamento e supporto tecnico-amministrativo per l'attività dei comuni;

d) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte dei Comuni dei servizi e delle strutture di cui alle lettere c) e d), nonché, di altre strutture organizzative ove tale utilizzazione risulti compatibile con le esigenze provinciali;

e) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte della Provincia di strutture organizzative comunali atte a consentire il decentramento dei servizi provinciali.

3. Le convenzioni deliberate dal Consiglio Provinciale, di cui al comma 2, lettere e) ed f),

disciplinano in particolare: la durata del rapporto, le modalità di prestazione dell'attività, la disponibilità minima di attività che dovrà essere eventualmente garantita, rispettivamente, dal Comune e dalla Provincia, gli oneri finanziari a carico del Comune e della Provincia.

Le convenzioni assicurano forme di pubblicità dei risultati delle attività e dei relativi costi; è altresì garantito il diritto dei consiglieri provinciali ad ottenere la documentazione occorrente per l'espletamento del loro mandato.

Art.10

Incentivazione della collaborazione fra Comuni

1. La Provincia promuove forme stabili di collaborazione e associazione fra i Comuni.

2. A tal fine, in particolare:

a) coordina a livello di zone omogenee la partecipazione dei Comuni alla formazione dei programmi regionali;

b) promuove la formazione di piani e programmi intercomunali per la utilizzazione coordinata del territorio, per la realizzazione di opere pubbliche e per l'erogazione dei servizi e ne verifica e assicura la coerenza con le previsioni e realizzazioni delle zone finitime sul territorio provinciale.

Art. 11

Statuto

1. La Provincia determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e comunitarie dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.

Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa della Provincia.

2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale nei modi determinati dalla legge.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Provinciale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo testo dello stesso.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

5. I riferimenti normativi effettuati nel presente statuto si intendono aggiornati alle modificazioni legislative che interverranno successivamente all'approvazione dello statuto medesimo.

Art. 12

Regolamenti

1. La Provincia emana i regolamenti:

- nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto;

- in tutte le altre materie di competenza provinciale.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse e dalle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

4. I regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale sono approvati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono approvati dalla Giunta Provinciale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. Sino a quando non entreranno in vigore i nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continueranno ad applicarsi le norme dei Regolamenti vigenti per quanto compatibili.

Titolo II

SOGGETTI ED ORGANI

Art. 13

Organi

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente.

Art. 14

Ruolo e Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano la comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento; la risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento.

4. I consiglieri sono tenuti all'obbligo della riservatezza nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e al rispetto della disciplina sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art.15

Decadenza e dimissioni dei consiglieri.

1. I Consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a numero tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è deliberata dal Consiglio, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative, secondo le modalità previste dal presente articolo.

3. Le assenze dei consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto o per via telematica al Presidente del Consiglio entro la seduta del Consiglio stesso e comunque non oltre i successivi tre giorni.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta successiva a quella nella quale le assenze ingiustificate hanno raggiunto il numero previsto, previa la contestazione della proposta di decadenza.

4. Entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza non giustificata, il Presidente del Consiglio invia formale contestazione scritta al consigliere interessato, il quale, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni.

5. Il Consiglio, assume le conseguenti decisioni, con deliberazione da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte

immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 16

Articolazioni del Consiglio Provinciale

1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale:

- il Presidente del Consiglio;
- i Gruppi Consiliari;
- la Conferenza dei Capigruppo;
- le Commissioni Consiliari.

Art. 17

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina nel proprio seno del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, con le modalità stabilite nel Regolamento.

La prima seduta del Consiglio Provinciale è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia fino all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio, di cui esprime le sensibilità e gli orientamenti sui temi generali di carattere politico, sociale, economico e culturale;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicatigli per iscritto o in forma verbale dal Presidente della Provincia, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- c) convoca e presiede le riunioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo;
- d) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, operando perché l'azione amministrativa non abbia a risentire di ritardi e rallentamenti;
- e) fissa la data delle riunioni del Consiglio d'intesa con il Presidente della Provincia;
- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso del pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
- h) accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri e della attestazione previsti dalla legge;
- i) assicura un' adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo.

4. Il Presidente, nell'adempimento delle proprie funzioni, utilizzando le prerogative e i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del Regolamento e dei diritti di ogni Consigliere e siano finalizzati al buon andamento dell'attività amministrativa della Provincia.

5. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Presidente della Provincia.

6. Per il funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio debbono essere stanziati risorse finanziarie in capitoli specifici del bilancio.

L'ufficio dovrà, altresì, essere dotato di autonomia finanziaria nell'ambito del capitolo specifico, nonché di strutture, mezzi e personale adeguati.

Art.18

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente assicura ai gruppi consiliari, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, persone e servizi tenendo presente le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 19

Conferenza Capigruppo

1. E' istituita la Commissione dei Capigruppo denominata "Conferenza" quale organo consultivo del Presidente del Consiglio Provinciale in particolare per la definizione degli ordini del giorno consiliari e per tutte le altre questioni che saranno sottoposte all'attenzione della Conferenza stessa.

2. Alla Conferenza Capigruppo partecipa di diritto il Vicepresidente del Consiglio.

Art.20

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio costituisce Commissioni Consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in cui si articola l'attività amministrativa della Provincia con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del Consiglio.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Commissioni possono verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché, l'attività della Provincia e degli enti, aziende ed organismi a cui la Provincia partecipa, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Ogni Consigliere dovrà essere assegnato ad almeno una Commissione.

4. Il regolamento stabilisce i criteri per la sostituzione dei membri della Commissione.

5. Il Presidente della Provincia e gli Assessori hanno facoltà di partecipare alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire, se richiesti; hanno altresì facoltà di assistere i Consiglieri Provinciali non facenti parte della Commissione; partecipano, inoltre, su richiesta della Commissione medesima i Dirigenti della Provincia e gli amministratori e i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui la Provincia partecipa.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal Regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità previste dal regolamento.

8. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento e con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari speciali con il compito di esperire indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento dell'Amministrazione e riferire all'Assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal regolamento.

10. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art.21

Commissione Pari Opportunità e

Commissione delle donne elette

1. E' istituita presso la Provincia la Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

2. E', altresì, istituita la Commissione delle donne elette nel Consiglio Provinciale la quale, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.

3. Le Commissioni, di cui ai precedenti commi, regolamenteranno le proprie competenze e la propria attività.

Art. 22

Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione di quelli di competenza della Giunta, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti, e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'organizzazione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio provinciale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi, a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri

funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

3. Partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori, secondo le modalità individuate all'art. 26.

Art. 23

Nomine di competenza del Consiglio

1. Le nomine di spettanza del Consiglio Provinciale sono ispirate a criteri di competenza professionale e gestionale e di trasparenza nelle designazioni.

2. Devono in ogni caso essere garantite forme di pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli Ordini e Collegi Professionali, alle Associazioni economiche e sindacali, alle Associazioni dei cittadini di formulare proposte di candidatura.

Art.24

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.

2. Il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è trasmesso ai Consiglieri almeno tre giorni liberi, di cui uno almeno feriale, prima di quello stabilito per la seduta.

4. In caso di urgenza il Consiglio Provinciale si riunisce straordinariamente con preavviso di ventiquattro ore.

5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Provinciale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art.25

Le adunanze del Consiglio

1. La seduta del Consiglio è dichiarata aperta quando vi è la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati escluso il Presidente, accertata attraverso appello nominale del Segretario Generale.

2. Il Consiglio Provinciale non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica escluso il Presidente.

3. Nel numero richiesto per la validità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini (sino al 4° grado) abbiano interesse, salva l'ipotesi di cui all'art. 78, c. 2 del D.Lgs. 267/2000.

4. Nella prima seduta dopo l'elezione il Consiglio Provinciale provvede alla convalida dei consiglieri ed alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla Legge.

5. Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge e lo statuto non richiedano maggioranze diverse.

6. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

7. I consiglieri esprimono, di norma, il proprio voto in modo palese.

8. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte con voto segreto. Il voto segreto può essere chiesto, motivandolo, da almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 26

Partecipazione del consiglio alla definizione delle linee programmatiche

1. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche in cui sono indicate le azioni ed i progetti da realizzare nell'espletamento del mandato del Presidente della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla prima seduta del consiglio, sentita la Giunta, trasmette al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

A tal fine il relativo documento è trasmesso ai consiglieri, entro il termine di giorni otto dalla seduta fissata per la presentazione al Consiglio.

Entro il quinto giorno antecedente la seduta, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare per iscritto, al Presidente della Provincia proprie osservazioni, depositando- ne contestualmente copia presso la segreteria generale.

Il documento contenente le linee programmatiche è presentato e illustrato al Consiglio in una seduta specifica.

3. Con cadenza annuale è prevista la verifica sullo stato di attuazione del programma di governo e per la valutazione di eventuali adeguamenti.

Art. 27

Processi verbali delle deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti a cura della Segreteria Generale; essi debbono indicare almeno sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti espressi.

2. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

3. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta immediatamente successiva a quella del Consiglio in questione.

Art. 28

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio, computato secondo le disposizioni di legge.

2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e partecipano alle sedute del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.

3. Il Presidente comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il Presidente della Provincia individua in via generale, per ogni Assessore, ambiti di competenza che corrispondono di norma ad una o più delle articolazioni organizzative della struttura dell'Ente e può, inoltre, affidare loro la cura di singole iniziative o progetti.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di governo generale della Provincia.

Collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della stessa e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta adotta collegialmente tutti gli atti di amministrazione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario, del Direttore Generale o dei Dirigenti.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
5. Le sedute della Giunta provinciale sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.
6. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento

Art. 30

Incompatibilità tra Consigliere Provinciale e Assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.
2. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

Art.31

Rappresentanza presso enti, aziende ed istituzioni.

1. Al fine di svolgere un efficace controllo e coordinamento sulla rispondenza fra le direttive del Consiglio Provinciale e le attività di enti, aziende ed istituzioni, la Provincia nomina, presso gli organi di amministrazione di questi ultimi, i propri rappresentanti.
2. E' consentito al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Provinciali ricoprire incarichi presso enti, istituzioni, aziende dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia che non perseguano fini di lucro.

Art.32

Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per dimissioni, per rimozione, per revoca disposta dal Presidente della Provincia e comunicata al Consiglio.

Art.33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
 2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art.34

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti ed indice i referendum popolari consultivi.

Art.35

Poteri del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché, dal presente Statuto.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art.36

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni di ordinaria amministrazione del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al comma 1° del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia, nonché, della Giunta.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI E PERSONALE

Art. 37

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Provincia dipende funzionalmente dal Presidente; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, garantendo la legalità dell'azione amministrativa. In particolare:
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Provincia;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente

della Provincia.

2. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del Direttore Generale.

Art. 38

Vice Segretario Generale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, viene prevista e disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la figura del Vice Segretario.

Art. 39

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, con le modalità stabilite dalla legge ed in base ai criteri fissati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può nominare un Direttore Generale.

Le funzioni, i compiti e la durata del mandato del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge.

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, il Presidente della Provincia disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, nel rispetto dei distinti autonomi ruoli ad essi assegnati dalla legge e tenendo presente le caratteristiche strutturali ed organizzative dell'Ente.

3. Resta salva la facoltà del Presidente della Provincia di conferire al Segretario Generale dell'Ente l'esercizio delle funzioni di Direttore Generale.

Art. 40

Organizzazione amministrativa

1. L'ordinamento strutturale della Provincia si articola in unità organizzative ricomprese in aree funzionali, ove costituite, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strutturali e di supporto, come risultanti nel Regolamento di organizzazione.

2. L'ordinamento strutturale della Provincia è costituito secondo uno schema che assicura la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi approvati dal Consiglio Provinciale e dai piani di gestione stabiliti dalla Giunta ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità.

3. La dotazione di personale è definita per contingenti complessivi, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente, nell'ambito della autonomia normativa ed organizzativa, compatibilmente con le capacità di bilancio e in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dall'ordinamento.

Art. 41

Dirigenza: funzioni e competenze

1. La funzione dirigenziale consiste nella attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente. Si caratterizza per la capacità di proporre, programmare ed utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessari, di promuovere ed attuare l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di

rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui la Provincia è chiamata a rispondere.

2. Rientra nella competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle unità organizzative di cui sono responsabili, da attuarsi mediante l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati alla competenza degli organi di governo. In particolare, spettano ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, del risultato dell'attività svolta dalle strutture organizzative cui sono preposti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso ai posti di dirigente. Il Regolamento, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, prevede che la copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, ovvero l'istituzione di tali incarichi anche al di fuori della dotazione organica, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di Giunta motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. A prescindere dalla qualifica ricoperta, esercita in ogni caso funzioni di direzione il soggetto cui è demandata, in applicazione dell'ordinamento anche contrattuale applicabile nel comparto la competenza all'utilizzo delle risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'ente.

Art.42

Rappresentanza processuale

1. Fermo il generale potere di rappresentanza istituzionale assegnato al Presidente della Provincia dalla legge, secondo il modello di riparto delle competenze previsto dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto, rientrano nell'ambito delle competenze gestionali dirigenziali anche quelle concernenti il contenzioso, la promozione e la resistenza alle liti, nelle materie di rispettiva competenza, con il potere di rappresentare l'amministrazione in giudizio e di transigere le controversie.

2. La rappresentanza processuale, compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti spetta al Presidente in caso di contenziosi riguardanti atti emanati dagli organi di governo di indirizzo politico- amministrativo propri della giunta o dello stesso Presidente, o in caso di azioni giudiziali a tutela o difesa dell'immagine e del ruolo istituzionale dell'ente e dei suoi apparati.

Titolo IV

SERVIZI ED INTERVENTI PUBBLICI

Art. 43

Forme di gestione

1. La Provincia gestisce i servizi mediante proprie strutture e con le forme che assicurino la migliore efficienza, ricercando la collaborazione con i privati.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, la Provincia può gestire servizi pubblici locali a rilevanza industriale nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. I Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti nel rispetto della legge, mediante affidamento diretto a:

a) Istituzioni;

b) Aziende speciali, anche consortili;

c) Società di capitali costituite o partecipate dall'ente locale, regolate dal codice civile;

d) Associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'ente locale per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al comma 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

6. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 44

Gestione in economia

1. Qualora per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ad istituzioni, aziende speciali o società di capitali costituite o regolate dagli enti locali, è consentita la gestione in economia.

2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 45

Aziende Speciali

1. Il Consiglio Provinciale, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, delibera gli atti costitutivi delle Aziende Speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, previo esame della competente commissione, e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. Lo Statuto stabilisce, in armonia con lo Statuto della Provincia, le norme fondamentali sulla competenza degli organi ed il funzionamento dell'azienda; individua gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Provinciale; determina le modalità per l'esercizio del controllo da parte della Provincia sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale; disciplina i modi della partecipazione degli utenti.

4. Gli organi dell'Azienda Speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

5. Il Direttore dell'Azienda Speciale è nominato secondo le disposizioni dello Statuto dell'Azienda.

Art. 46

Istituzione

1. Il Consiglio Provinciale, per l'esercizio di specifici servizi sociali e culturali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può deliberare la costituzione di Istituzioni, approvando contestualmente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività e previa redazione di apposito atto tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento, di cui al precedente comma, determina altresì la struttura organizzativa, l'ordinamento finanziario e contabile, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Provinciale.

3. Gli organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Direttore dell'Istituzione è nominato secondo le disposizioni del Regolamento che ne stabilisce, altresì, le attribuzioni.

Art. 47

Società di capitali

1. La Provincia può gestire i servizi pubblici non aventi rilevanza industriale a mezzo di Società di capitali, senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli statuti delle società di capitali costituite o partecipate dalla Provincia devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e la Provincia

Art. 48

Nomina e revoca degli amministratori negli Enti strumentali della Provincia.

1. Gli amministratori degli enti strumentali della Provincia sono nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere e di una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Il Presidente della Provincia può revocare gli amministratori nominati negli enti strumentali per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, per inosservanza degli indirizzi politici e programmatici dell'Amministrazione.

Art. 49

Convenzioni

1. La Provincia può stipulare con i Comuni e con altre Province apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati di comune interesse.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Provinciale, stabiliscono i fini, la durata, e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50

Consorzi per la gestione di servizi e funzioni

1. La Provincia può costituire con altre Province, con i Comuni ed altri enti pubblici, purché autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti, Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. La convenzione costitutiva e lo statuto del Consorzio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale.
3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto, per i Consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 51

Accordi di programma

1. La Provincia per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedano l'azione integrata e coordinata di Province o altri soggetti pubblici, può promuovere o stipulare accordi di programma.

PARTE II: ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52

Autonomia finanziaria

1. La Provincia nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, la Provincia, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad essa attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.

3. La Provincia è altresì titolare di potestà impositiva nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito nel proprio statuto, nei regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni conferite alla Provincia dalla Regione sono disciplinate dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei relativi oneri.

Titolo II

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 53

Controllo di Gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione della Provincia, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i dirigenti responsabili delle unità organizzative dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti, con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

4. La Provincia adotta un sistema di controllo dell'attività amministrativa distinguendo fra un'attività di controllo strategico, a supporto dei responsabili della programmazione e dell'indirizzo politico e un'attività di controllo di gestione, come strumento al servizio delle diverse unità organizzative dell'ente, responsabili dei risultati della gestione.

5. Il Consiglio Provinciale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica della Provincia anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori del conto, al Segretario, al Direttore generale, ove nominato, ed ai dirigenti responsabili delle unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti

fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 54

Revisori dei Conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, scegliendoli in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e alla luce di quanto disposto dall'art. 12 bis D.L. n. 8/93, come convertito dalla L. n. 68/93.

2. Ai revisori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Essi durano in carica tre anni; non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia e attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita Relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia; possono formulare proposte e segnalazioni rivolta al Consiglio ed alla Giunta.

Essi hanno, inoltre, facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e a quelle della Giunta a richiesta della stessa.

5. Il Consiglio può chiedere che il Collegio dei revisori esprima il proprio motivato parere sulle proposte di deliberazioni concernenti i Bilanci Preventivi annuali e pluriennali e relative variazioni, i piani finanziari, i programmi di investimento, le modalità di organizzazione dei vari servizi, la programmazione della gestione patrimoniale, nonché su tutte le altre proposte per le quali il Consiglio stesso, secondo il suo libero apprezzamento, ne faccia di volta in volta richiesta.

6. Il Collegio dei revisori esercita, altresì, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica, nonché il controllo sulle Istituzioni di cui all'art. 46.

7. Le funzioni dei revisori dei conti possono essere estese a certificazioni contabili cui l'ente sia tenuto per particolari disposizioni di leggi speciali o di regolamento.

8. Nella Relazione, di cui al precedente comma 3, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio

Art. 55

Demanio e Patrimonio

1. La Provincia adotta un Regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni provinciali.

Art. 56

Contratti

1. La Provincia per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permutate, per le locazioni, gli affitti e gli altri contratti relativi alla propria attività istituzionale, applica le procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la

disciplina dei contratti.

2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da idoneo provvedimento che deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende conseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

3. La Provincia applica le procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. In conformità a quanto previsto dalla legge, i contratti sono stipulati dal Dirigente dell'unità organizzativa interessata.

Art. 57

Regolamento di contabilità

1. La Provincia approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 58

Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi

1. I criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinati con apposito regolamento.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione.

PARTE III: INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59

Principi

1. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.

2. La Provincia assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da essa controllati e sui referendum provinciali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

3. La Provincia rende effettivo tale diritto, oltre che nei modi stabiliti dal presente Statuto, anche mediante l'utilizzo delle pubblicazioni ufficiali, della stampa e di altri mezzi di comunicazione.

Art. 60

Diritto di partecipazione

1. La Provincia garantisce e promuove la partecipazione della comunità provinciale e delle libere forme associative all'attività dell'Ente.

2. Per rendere compiuta la partecipazione della comunità provinciale e delle libere associazioni all'attività dell'Amministrazione, il regolamento prevede forme e modalità di consultazione della popolazione prima dell'adozione da parte del Consiglio Provinciale di atti

e provvedimenti d'interesse generale.

3. Ai detti fini il Regolamento dovrà prevedere e disciplinare: le assemblee di cittadini, anche su base comunale, con la partecipazione di amministratori provinciali; sondaggi di opinione; indagini anche per campione e quant'altro ritenuto utile per conoscere gli intendimenti della comunità provinciale mantovana.

4. Tutti i progetti di Regolamento relativi al funzionamento degli organismi di partecipazione previsti dalla legge, devono essere depositati presso la Segreteria Generale della Provincia per la durata di giorni venti, al fine di consentire a tutti i cittadini della Provincia ed ai legali rappresentanti di Associazioni di prendere visione dei progetti dei regolamenti e di presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dalla scadenza del deposito.

In tal caso le osservazioni presentate vengono valutate dal Consiglio Provinciale insieme al progetto di regolamento.

Titolo II ACCESSO AGLI ATTI

Art.61

Diritto di accesso

1. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 7 Agosto 1990, n°241 sul diritto di accesso, esso è consentito a tutti i cittadini.

2. Il diritto di accesso è escluso solo per gli atti ed i documenti individuati dal regolamento, per i quali sussistano esigenze di tutela della riservatezza di terzi o esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.

Art.62

Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.

2. E' data informazione al pubblico circa le modalità per l'esercizio del diritto di accesso. Le relative domande si presentano agli uffici appositamente designati, che hanno il compito di agevolare tali richieste; l'ubicazione degli uffici è portata a conoscenza del pubblico.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Sulla domanda di visione il responsabile del procedimento provvede immediatamente. Analogamente si provvede per la domanda di copia, nei limiti della disponibilità di mezzi.

5. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dal Regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni.

6. Per gli atti e i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a

disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informativi o telematici il rilascio di copia può essere sostituito dal rilascio della pubblicazione, previo pagamento del relativo costo, o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici.

Art.63

Sospensione del diritto di accesso

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, può disporre, con provvedimento motivato e nei casi che verranno previsti dal regolamento, la sospensione della divulgazione di atti e documenti, dati ed informazioni la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art.64

Obbligo di riservatezza

1. Resta esclusa la divulgazione di atti e documenti sottoposti ad obbligo di riservatezza per espressa disposizione di legge.

Art. 65

Accesso ai dati sull'inquinamento e sulle realtà industriali

1. Con le modalità previste ai precedenti articoli, chiunque ne faccia richiesta scritta ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti riguardanti dati ed elementi conoscitivi relativi all'inquinamento chimico, fisico, biologico e radioattivo di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonché dati relativi alle aziende a rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica e ad altre realtà industriali, raccolti ed elaborati da organi, servizi ed uffici della Provincia e di enti, istituti ed aziende da essa dipendenti.

Art.66

Bollettino Provinciale e divulgazione telematica delle informazioni al cittadino e alle imprese

1. La Provincia può pubblicare un bollettino periodico da distribuire ai Comuni e, su richiesta, ad enti, associazioni esistenti nel territorio e a singoli cittadini. In esso vengono riportate le principali decisioni dell'Amministrazione.

2. Il bollettino può prevedere uno spazio autogestito per permettere a tutte le espressioni organizzate della società civile di illustrare le propria attività e per dare pareri, suggerimenti, consigli in ordine all'attività politico-amministrativa dell'ente.

3. La Provincia cura la pubblicazione nel bollettino delle deliberazioni di appalti e concessioni di opere pubbliche o servizi di consistente entità e di informazioni sullo stato di esecuzione dei medesimi.

4. La Provincia potrà attivare la divulgazione di informazioni connesse con le competenze funzionali dell'ente ai cittadini attraverso l'utilizzo delle più avanzate forme tecnologiche a disposizione dell'amministrazione, garantendo l'aggiornamento costante dei contenuti sviluppati su rete telematica accessibili alla collettività.

Art.67

Comunicazioni

1. La Provincia di Mantova utilizza forme alternative di trasmissione delle comunicazioni, convocazioni, notificazioni che assicurino il rispetto del principio di semplificazione, trasparenza, tempestività, usufruendo delle potenzialità delle moderne tecnologie telematiche, nel rispetto delle normative di legge e dei competenti regolamenti interni adottati.

Art.68

Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.La Provincia istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico con il compito di: ricevere proposte, richieste ed iniziative; istruirle quando abbiano rilievo per i fini e gli obiettivi dell'Amministrazione; fornire risposte e promuovere la diffusione attiva di informazioni su processi ed atti decisionali significativi dell'Amministrazione; promuovere l'informazione sui diritti e sui doveri dei cittadini, sui requisiti e le modalità d'accesso ai servizi; rispondere ai reclami e facilitare, in qualsiasi forma, i rapporti tra cittadini e Amministrazione.

Titolo III Partecipazione popolare ed attiva

Art. 69

Associazioni

1. Le libere associazioni dei cittadini esistenti nel territorio provinciale sono in ogni caso consultate prima della presentazione al Consiglio Provinciale di programmi e progetti di difesa e valorizzazione ambientale, di protezione della flora e della fauna, della costituzione di parchi e riserve naturali, di valorizzazione dei beni culturali, di viabilità e di trasporto, dei piani territoriali di coordinamento.
2. Sono, altresì previamente consultate le associazioni economiche e sindacali quando la Provincia promuove, in collaborazione coi Comuni e con gli altri enti pubblici, programmi di attività e la realizzazione di opere e di attività di sostegno ai settori economico, produttivo, commerciale e turistico.
3. Previamente sono consultate le associazioni di volontariato, sportive e culturali, quando la Provincia, sempre in collaborazione coi Comuni, promuove programmi o realizza opere nel settore sociale, culturale e sportivo.
4. Le associazioni consultate devono far conoscere il loro parere in forma scritta in un tempo determinato dalla Giunta in relazione alla rilevanza dell'argomento.
5. Le associazioni che intendono essere consultate dovranno comunicare alla Provincia la loro costituzione, mediante deposito del loro atto costitutivo e del loro statuto.

Art.70

Proposte, petizioni, interrogazioni.

1. I cittadini e le associazioni di cittadini possono presentare proposte di deliberazione provinciale.
2. Le proposte di deliberazione presentate dai cittadini e dalle associazioni di cittadini devono essere comunque sottoscritte da almeno 1.500 elettori.
3. Le proposte di deliberazione corredate dei pareri previsti dalla legge, sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro 45 giorni dalla richiesta.
4. I cittadini e le associazioni possono, altresì presentare agli organi dell'Ente interrogazioni su questioni di competenza provinciale, con almeno 100 firme, nonché, presentare, con almeno 400 firme, petizioni per esporre comuni necessità e chiedere l'adozione di provvedimenti.
Le petizioni sono discusse in Consiglio Provinciale.
5. All'interrogazione viene data risposta scritta.
6. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture, ai servizi ed alle informazioni sugli atti del Consiglio nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art.71

Referendum

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione adottata con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla provincia, può promuovere referendum.
2. I referendum devono essere indetti, previa deliberazione del Consiglio Provinciale, quando lo richiedano almeno 5.000 aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum provinciale.
3. I referendum devono riguardare materie di interesse della collettività locale.
4. Nel corso di un anno non può essere tenuta più di una tornata referendaria.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della provincia e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Non possono essere sottoposti a referendum i piani di investimento, i piani di coordinamento territoriale, il bilancio della Provincia, le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi e di approvazione di tariffe e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari.
7. Il regolamento disciplinerà l'ammissibilità e lo svolgimento dei referendum a cui avranno diritto a partecipare cittadini italiani e stranieri residenti nella Provincia regolarmente soggiornanti in Italia, come previsto dall'art.2 comma 3° del presente Statuto.
Il Regolamento può prevedere, per determinate materie, il diritto a partecipare al referendum dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno.

Art.72

Istituzione ed elezione del Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico provinciale.
2. Il Difensore Civico non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati. Le domande per l'accesso all'incarico dovranno essere documentate ed esaminate da una Commissione costituita dai Capigruppo consiliari.
4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
Non è eleggibile all'ufficio di Difensore Civico chi abbia ricoperto nel precedente triennio l'incarico di Presidente, Assessore o Dirigente dell'Amministrazione provinciale.
5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio ad opera del Consiglio Provinciale se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
L'incarico di Difensore Civico è, altresì incompatibile con altri uffici pubblici o incarichi che possono comportare conflitto d'interesse con la Provincia.
6. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Può essere revocato con le stesse modalità della elezione per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art.73

Compiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento

dell'azione della Provincia, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Egli può eseguire accertamenti sull'operato degli uffici della Amministrazione, degli enti, istituzioni ed aziende da essa dipendenti, al fine di rilevare eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e vincoli per la loro eliminazione. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici precitati.

Egli ha diritto di accedere agli uffici e alla visione degli atti, ottenere dall'Amministrazione e dagli enti ed aziende predette e dai loro dipendenti copia degli atti e documenti, in totale esenzione da oneri, nonché, ogni notizia connessa alle questioni trattate senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

2. Il Difensore Civico invia al Consiglio, entro il 28 Febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

La relazione è discussa dal Consiglio Provinciale; alla seduta partecipa il Difensore Civico.

Egli può, altresì, inviare in ogni momento e di propria iniziativa al Consiglio, relazioni su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle commissioni.

Art.74

Organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico

1. Il Consiglio stabilisce con propria deliberazione, l'indennità spettante al difensore civico, nonché gli strumenti, il materiale e le risorse umane necessarie all'espletamento della sua funzione. L'assegnazione del personale all'ufficio è stabilita con deliberazione della Giunta. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

2. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su sua proposta, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

3. Ogni determinazione del Difensore Civico viene pubblicata nel Bollettino Provinciale.

Di quelle aventi particolare rilevanza viene data pubblicazione negli organi di stampa a diffusione locale.